

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**      **DIRETTIVA (UE) 2019/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
del 27 novembre 2019  
relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite  
e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
(GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023	L 2864	1	20.12.2023



**DIRETTIVA (UE) 2019/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO**

**del 27 novembre 2019**

**relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza  
pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva  
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**TITOLO 1**

**OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

La presente direttiva stabilisce le seguenti norme in materia di tutela degli investitori per quanto riguarda:

- 1) i requisiti per l'emissione di obbligazioni garantite;
- 2) le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite;
- 3) la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite;
- 4) gli obblighi di pubblicazione in relazione alle obbligazioni garantite.

*Articolo 2*

**Ambito di applicazione**

La presente direttiva si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell'Unione.

*Articolo 3*

**Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «obbligazione garantita»: titolo di debito emesso da un ente creditizio conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono i requisiti obbligatori della presente direttiva e garantito da attività di copertura sulle quali gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati;
- 2) «programma di obbligazioni garantite»: caratteristiche strutturali di un'emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali, conformemente all'autorizzazione concessa all'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- 3) «aggregato di copertura»: un insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite che sono segregate dalle altre attività possedute dall'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- 4) «attività di copertura»: attività comprese in un aggregato di copertura;

**▼B**

- 5) «attività utilizzate come garanzia reale»: attività materiali o attività sotto forma di esposizioni che garantiscono gli aggregati di copertura;
- 6) «segregazione»: azioni eseguite da un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite che consistono nell'individuare gli aggregati di copertura e nell'escluderli legalmente dalla portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite e dalle controparti di contratti derivati;
- 7) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 8) «istituto di credito ipotecario specializzato»: ente creditizio, che finanzia prestiti esclusivamente o prevalentemente tramite l'emissione di obbligazioni garantite, il quale ai sensi di legge può esercitare unicamente attività di concessione di mutui ipotecari e di prestiti al settore pubblico e che non è autorizzato a raccogliere depositi, ma che raccoglie altri fondi rimborsabili presso il pubblico;
- 9) «accelerazione automatica»: la situazione in cui l'obbligazione garantita diventa in automatico immediatamente dovuta ed esigibile in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente e per la quale gli investitori in obbligazioni garantite hanno un credito esecutivo per il rimborso prima della data di scadenza originaria;
- 10) «valore di mercato»: per i beni immobili, il valore di mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 11) «valore del credito ipotecario»: per i beni immobili, il valore del credito ipotecario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 12) «attività primarie»: attività di copertura dominanti che determinano la natura dell'aggregato di copertura;
- 13) «attività sostitutive»: attività di copertura che contribuiscono ai requisiti di copertura, diverse dalle attività primarie;
- 14) «eccesso di garanzia»: la totalità del livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15;
- 15) «obblighi di compensazione»: norme che prevedono che i flussi di cassa tra le attività e le passività in scadenza si compensino, assicurando nei termini e condizioni contrattuali che i pagamenti da parte dei debitori e delle controparti di contratti derivati diventino esigibili prima che i pagamenti siano effettuati agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati e che gli importi ricevuti siano almeno di pari valore rispetto ai pagamenti effettuati a favore degli investitori in obbligazioni garantite e delle controparti di contratti derivati, e che gli importi ricevuti dai debitori e dalle controparti di contratti derivati siano inclusi nell'aggregato di copertura a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, fino a quando i pagamenti agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati diventino esigibili;

**▼B**

- 16) «deflusso netto di liquidità»: tutti i deflussi per pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti del capitale e degli interessi e i pagamenti nel quadro di contratti derivati del programma di obbligazioni garantite, al netto di tutti gli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i crediti connessi alle attività di copertura;
- 17) «struttura delle scadenze estensibile»: meccanismo che prevede la possibilità di estendere la scadenza prevista delle obbligazioni garantite per un periodo di tempo predefinito e nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione;
- 18) «vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite»: la vigilanza dei programmi di obbligazioni garantite volta ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili all'emissione di obbligazioni garantite, e il controllo del rispetto delle disposizioni in materia;
- 19) «amministratore speciale»: la persona o l'entità designata a gestire il programma di obbligazioni garantite in caso di insolvenza di un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite nell'ambito di tale programma, o qualora tale ente creditizio sia stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o, in circostanze eccezionali, qualora l'autorità competente stabilisca che il corretto funzionamento di tale ente creditizio sia gravemente a rischio;
- 20) «risoluzione»: la risoluzione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 21) «gruppo»: un gruppo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 22) «impresa pubblica»: un'impresa pubblica quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione.

## TITOLO II

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE

## CAPO I

***Doppia rivalsa e non aggrèdibilità in caso di procedura concorsuale****Articolo 4***Doppia rivalsa**

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che attribuiscono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all'articolo 11 i seguenti diritti di credito:

- a) il diritto di credito nei confronti dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- b) in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, il diritto di credito prioritario sul capitale e sugli eventuali interessi maturati e futuri dalle attività di copertura;

**▼B**

c) in caso di insolvenza dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e qualora il diritto di credito prioritario di cui alla lettera b) non possa essere pienamente soddisfatto, il diritto di credito sulla massa fallimentare di tale ente creditizio avente rango pari ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell'ente creditizio stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango nella procedura di insolvenza ordinaria.

2. I diritti di credito di cui al paragrafo 1 sono limitati al totale degli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, in caso di insolvenza di un istituto di credito ipotecario specializzato gli Stati membri possono stabilire norme che concedono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all'articolo 11 un diritto di credito di rango superiore rispetto ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell'istituto di credito ipotecario specializzato, stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango dei creditori nella procedure di insolvenza ordinaria, ma inferiore a tutti gli altri creditori privilegiati.

*Articolo 5***Non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale**

Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite non siano soggetti ad accelerazione automatica in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.

*CAPO 2**Aggregato di copertura e copertura*

## SEZIONE I

## ATTIVITÀ AMMISSIBILI

*Articolo 6***Attività di copertura ammissibili**

1. Gli Stati membri impongono che le obbligazioni garantite siano garantite in ogni momento da:

a) attività ammissibili ai sensi all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite rispetti gli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 *bis* a 3, di tale regolamento;

b) attività di copertura di qualità elevata che assicurano che l'ente creditizio che emette obbligazioni garantite abbia un diritto di credito come previsto al paragrafo 2 e che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale come previsto al paragrafo 3; oppure

**▼B**

c) attività sotto forma di prestiti concessi a imprese pubbliche o garantite da queste, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

2. Il diritto di credito di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetto ai requisiti giuridici seguenti:

a) l'attività rappresenta un credito di pagamento di somme con un valore minimo determinabile in ogni momento, giuridicamente valido ed eseguibile, non soggetto a condizioni diverse dalle condizioni che il credito maturi in una data futura e che sia garantito da un'ipoteca, un gravame, un diritto di ritenzione o altra garanzia;

b) l'ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altre garanzie che garantiscono il diritto di credito sono esecutivi;

c) sono stati soddisfatti tutti i requisiti giuridici per la costituzione dell'ipoteca, del gravame, del diritto di ritenzione o di altra garanzia che garantiscono il diritto di credito;

d) l'ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altra garanzia che garantisce il diritto di credito consente all'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite di recuperare il valore del credito senza indebito ritardo.

Gli Stati membri esigono che gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite valutino l'esecutività dei diritti di credito e la capacità di realizzazione delle attività utilizzate come garanzia reale prima di inserirli nell'aggregato di copertura.

3. Le attività utilizzate come garanzia reale di cui al paragrafo 1, lettera b), soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) per quanto attiene alle attività materiali utilizzate come garanzia reale, esistono norme di valutazione generalmente accettate dagli esperti e adeguate per l'attività di garanzia materiale interessata ed esiste un registro pubblico in cui sono indicati la proprietà e i diritti di credito su tali attività di garanzia materiali; oppure

b) per quanto attiene alle attività sotto forma di esposizioni, la sicurezza e la solidità della controparte dell'esposizione sono desunte dalla sua potestà tributaria o dalla sua assoggettabilità a una vigilanza pubblica continua della solidità operativa e della solvibilità finanziaria della controparte.

Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo contribuiscono alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita fino al valore nominale dei gravami combinati con eventuali gravami precedenti oppure al 70 % del valore di tali attività materiali utilizzate come garanzia reale, se inferiore. Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tenute a rispettare il limite del 70 % o i limiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

**▼B**

Qualora, ai fini del primo comma, lettera a) del presente paragrafo, non esista un registro pubblico per una particolare attività materiale utilizzata come garanzia reale gli Stati membri possono prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito su tale attività materiale utilizzata come garanzia reale nella misura in cui tale forma di certificazione fornisca una protezione che sia analoga alla protezione fornita da un registro pubblico nel senso che consente ai terzi interessati, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, di accedere alle informazioni relative all'identificazione delle attività materiali vincolate, all'attribuzione della proprietà, alla documentazione e all'attribuzione dei gravami e all'esecutività dei diritti di garanzia.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le obbligazioni garantite da prestiti concessi a imprese pubbliche o garantiti da queste come attività primarie sono soggette a un livello minimo del 10 % di eccesso di garanzia, e a tutte le condizioni seguenti:

- a) le imprese pubbliche forniscono servizi pubblici essenziali sulla base di una licenza, un contratto di concessione o altra forma di incarico concesso da un'autorità pubblica;
- b) le imprese pubbliche sono soggette a vigilanza pubblica;
- c) le imprese pubbliche dispongono dei poteri per generare introiti sufficienti, garantiti dal fatto che tali imprese pubbliche:
  - i) hanno una flessibilità sufficiente per riscuotere e aumentare i diritti, gli oneri e i crediti per il servizio erogato al fine di assicurare la loro solidità finanziaria e solvibilità,
  - ii) ricevono per legge sovvenzioni sufficienti per assicurare la propria solidità finanziaria e solvibilità in cambio dell'erogazione di servizi pubblici essenziali, oppure
  - iii) hanno concluso un contratto di trasferimento di profitti e perdite con un'autorità pubblica.

5. Gli Stati membri stabiliscono norme sulla metodologia e il processo di valutazione delle attività materiali utilizzate che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tali norme assicurano almeno quanto segue:

- a) che, per ciascuna attività materiale utilizzata come garanzia reale, esista una valutazione attuale a valori uguali o inferiori al valore di mercato o del credito ipotecario al momento dell'inclusione dell'attività di copertura nell'aggregato di copertura;
- b) che la valutazione sia effettuata da un valutatore in possesso delle qualifiche, delle capacità, e dell'esperienza necessarie; e
- c) che il valutatore sia indipendente dal processo di decisione di credito, non tenga conto di elementi speculativi nella valutazione del valore dell'attività materiale utilizzata come garanzia reale e documenti in modo chiaro e trasparente il valore dell'attività materiale utilizzata come garanzia reale.

**▼B**

6. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di dotarsi di procedure per controllare che le attività materiali che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, siano adeguatamente assicurate contro il rischio di danni e che il diritto di credito assicurativo sia segregato conformemente all'articolo 12.

7. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di documentare le attività di copertura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la conformità delle loro politiche creditizie alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo.

8. Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscono la diversificazione del rischio nell'aggregato di copertura in relazione al grado di dettaglio e alla concentrazione sostanziale per le attività non definite ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

*Articolo 7***Attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell'Unione**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di includere nell'aggregato di copertura attività che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell'Unione.

2. Gli Stati membri, qualora consentano l'inclusione delle attività di cui al paragrafo 1, assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi di verificare che tali attività utilizzate come garanzia reale siano conformi a tutti i requisiti di cui all'articolo 6. Gli Stati membri assicurano che tali attività utilizzate come garanzia reale offrano un livello di sicurezza comparabile a quello delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell'Unione e assicurano che il realizzo di tali attività utilizzate come garanzia reale sia legalmente esecutivo secondo modalità equivalenti, negli effetti, al realizzo delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell'Unione.

*Articolo 8***Strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo**

Gli Stati membri possono prevedere norme per quanto riguarda l'uso di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo nell'ambito delle quali obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio appartenente a un gruppo («obbligazioni garantite emesse internamente») sono utilizzate come attività di copertura per l'emissione esterna di obbligazioni garantite da parte di un altro ente creditizio appartenente al medesimo gruppo («obbligazioni garantite emesse esternamente»). Tali norme comprendono almeno i requisiti seguenti:

- a) le obbligazioni garantite emesse internamente sono vendute all'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente;
- b) le obbligazioni garantite emesse internamente sono utilizzate come attività di copertura nell'aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente e sono iscritte nel bilancio dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente;

**▼B**

- c) l'aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente contiene soltanto obbligazioni garantite emesse internamente da un unico ente creditizio in seno al gruppo;
- d) l'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite emesse esternamente intende venderle a investitori in obbligazioni garantite non appartenenti al gruppo;
- e) sia le obbligazioni garantite emesse internamente che le obbligazioni garantite emesse esternamente rientrano nella classe di merito di credito 1 di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento dell'emissione e sono garantite da attività di copertura ammissibili di cui all'articolo 6 della presente direttiva;
- f) nel caso delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, le attività di copertura delle obbligazioni garantite emesse internamente soddisfano i requisiti di ammissibilità e copertura delle obbligazioni garantite emesse esternamente.

Ai fini del primo comma, lettera e), del presente articolo le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, possono consentire che le obbligazioni garantite che rientrano nella classe di merito di credito 2 a seguito di una modifica che ne riduce la classe di merito di credito delle obbligazioni garantite continuino a far parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo a condizione che tali autorità competenti concludano che la modifica della classe di merito di credito non è dovuta a una violazione dei requisiti di autorizzazione stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 19, paragrafo 2. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, notificano successivamente all'ABE qualsiasi decisione a norma del presente paragrafo.

*Articolo 9***Finanziamento congiunto**

1. Gli Stati membri autorizzano l'uso di attività di copertura ammissibili, originate da un ente creditizio e acquistate da un ente creditizio che emette obbligazioni garantite, come attività di copertura per l'emissione di obbligazioni garantite.

Gli Stati membri disciplinano tali acquisti per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6 e 12.

2. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli Stati membri possono consentire trasferimenti mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE.

3. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono anche consentire l'uso di attività originate da un'impresa diversa da un ente creditizio come attività di copertura. Qualora esercitino tale opzione, gli Stati membri impongono all'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite di valutare gli standard per la concessione di crediti dell'impresa che ha originato le attività di copertura, o di effettuare essa stessa una valutazione approfondita del merito di credito del debitore.

**▼B***Articolo 10***Composizione dell'aggregato di copertura**

Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo norme sulla composizione degli aggregati di copertura. Tali norme stabiliscono, ove pertinente, le condizioni per l'inclusione da parte degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite delle attività primarie che hanno caratteristiche diverse in termini di caratteristiche strutturali, durata o profilo di rischio nell'aggregato di copertura.

*Articolo 11***Contratti derivati nell'aggregato di copertura**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori consentendo l'inclusione di contratti derivati nell'aggregato di copertura solo se sono soddisfatti almeno i requisiti seguenti:

- a) i contratti derivati sono inclusi nell'aggregato di copertura unicamente a fini di copertura del rischio, il loro volume è adeguato in caso di riduzione del rischio coperto e gli stessi sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;
- b) i contratti derivati sono sufficientemente documentati;
- c) i contratti derivati sono segregati a norma dell'articolo 12;
- d) i contratti derivati non possono essere risolti in caso di insolvenza o risoluzione dell'ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite;
- e) i contratti derivati rispettano le norme stabilite in conformità del paragrafo 2.

2. Al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di contratti derivati inclusi nell'aggregato di copertura. Tali norme precisano:

- a) i criteri di ammissibilità per le controparti nell'operazione di copertura;
- b) la necessaria documentazione da fornire in relazione ai contratti derivati.

*Articolo 12***Segregazione delle attività di copertura**

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano la segregazione delle attività di copertura. Tali norme comprendono come minimo i requisiti seguenti:

- a) tutte le attività di copertura sono sempre identificabili da parte dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;

**▼B**

- b) tutte le attività di copertura sono soggette a una segregazione giuridicamente vincolante ed esecutiva da parte dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
  
- c) tutte le attività di copertura sono protette da eventuali diritti di credito di terzi e nessuna attività garantita fa parte della massa fallimentare dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite finché non sia soddisfatto il diritto di credito prioritario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini del primo comma, le attività di copertura comprendono le garanzie reali ricevute in relazione alle posizioni su contratti derivati.

- 2. La segregazione delle attività di copertura di cui al paragrafo 1 si applica anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.

*Articolo 13***Controllore dell'aggregato di copertura**

1. Gli Stati membri possono imporre agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di nominare un controllore dell'aggregato di copertura per esercitare un controllo continuo dell'aggregato di copertura per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli da 6 a 12 e da 14 a 17.

2. Laddove si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme che regolino almeno gli aspetti seguenti:

- a) la nomina e la revoca del controllore dell'aggregato di copertura;
  
- b) i criteri di idoneità del controllore dell'aggregato di copertura;
  
- c) il ruolo e i compiti del controllore dell'aggregato di copertura, anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
  
- d) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
  
- e) il diritto di accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti del controllore dell'aggregato di copertura.

3. Se gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, il controllore dell'aggregato di copertura è distinto e indipendente dall'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e dal revisore di tale ente creditizio.

Gli Stati membri possono, tuttavia, consentire che un controllore dell'aggregato di copertura («controllore interno dell'aggregato di copertura») non sia separato dall'ente creditizio qualora:

**▼B**

- a) il controllore interno dell'aggregato di copertura sia indipendente dal processo di decisione di credito dell'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite;
  - b) fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri garantiscano che il controllore interno dell'aggregato di copertura non possa essere rimosso da tale funzione di controllore dell'aggregato di copertura senza l'approvazione preventiva dell'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza dell'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite; e
  - c) se necessario, il controllore interno dell'aggregato di copertura abbia accesso diretto all'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza.
4. Gli Stati membri informano l'ABE della decisione di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1.

*Articolo 14***Informazione degli investitori**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite forniscano informazioni sui loro programmi di obbligazioni garantite che siano sufficientemente dettagliate da consentire agli investitori di valutare il profilo e i rischi del programma e di eseguire la dovuta diligenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno a cadenza trimestrale e comprendano le seguenti informazioni minime sul portafoglio:
- a) il valore dell'aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere;
  - b) un elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per tutte le emissioni di obbligazioni garantite nell'ambito di tale programma, alle quali un ISIN è stato attribuito;
  - c) la distribuzione geografica e il tipo di attività di copertura, l'entità dei prestiti e il metodo di valutazione;
  - d) informazioni dettagliate sul rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, e sui rischi di credito e di liquidità;
  - e) la struttura delle scadenze delle attività di copertura e delle obbligazioni garantite, compreso un quadro generale degli elementi di attivazione dell'estensione delle scadenze, se del caso;
  - f) i livelli di copertura richiesta e disponibile e i livelli di eccesso di garanzia legale, contrattuale e volontario;
  - g) la percentuale di prestiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default in conformità dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in qualsiasi caso in cui i prestiti siano scaduti da più di novanta giorni.

**▼B**

Gli Stati membri assicurano che, per le obbligazioni garantite emesse esternamente nell'ambito di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo di cui all'articolo 8, le informazioni di cui al primo comma, del presente paragrafo, o un collegamento alle stesse siano forniti agli investitori in relazione a tutte le obbligazioni garantite del gruppo emesse internamente. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno su base aggregata.

3. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di pubblicare sul loro sito web le informazioni messe a disposizione degli investitori in conformità dei paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri non obbligano tali enti creditizi a pubblicare tali informazioni in formato cartaceo.

## SEZIONE II

## REQUISITI DI COPERTURA E DI LIQUIDITÀ

*Articolo 15***Requisiti di copertura**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo che i programmi di obbligazioni garantite soddisfino in ogni momento almeno i requisiti di copertura di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Tutte le passività delle obbligazioni garantite sono coperte dai diritti di credito connessi alle attività di copertura.

3. Le passività di cui al paragrafo 2 comprendono:

- a) le obbligazioni di pagamento dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere;
- b) le obbligazioni di pagamento di eventuali interessi sulle obbligazioni garantite in essere;
- c) le obbligazioni di pagamento connesse a contratti derivati detenuti in conformità dell'articolo 11; e
- d) i costi previsti relativi alla manutenzione e alla gestione per la liquidazione del programma di obbligazioni garantite.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono consentire un calcolo forfettario.

4. Le seguenti attività di copertura sono considerate quale contributo per soddisfare il requisito di copertura:

- a) attività primarie;
- b) attività sostitutive;
- c) attività liquide detenute in conformità dell'articolo 16; e
- d) diritti di credito connessi a contratti derivati detenuti in conformità dell'articolo 11.

**▼B**

I crediti non garantiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default a norma dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non contribuiscono alla copertura.

5. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera c), e del paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri stabiliscono norme in materia di valutazione dei contratti derivati.

6. Il calcolo della copertura richiesta assicura che l'importo nominale aggregato di tutte le attività di copertura sia pari o superiore all'importo nominale aggregato delle obbligazioni garantite in essere («principio nominale»).

Gli Stati membri possono consentire altri principi di calcolo, purché non comportino un rapporto di copertura superiore a quello calcolato applicando il principio nominale.

Gli Stati membri stabiliscono norme sul calcolo di eventuali interessi passivi in relazione a obbligazioni garantite in essere e interessi attivi in relazione alle attività di copertura, che riflettono sani principi prudenziali conformemente alle norme contabili applicabili.

7. In deroga al paragrafo 6, primo comma, gli Stati membri possono, in un modo che rifletta sani principi prudenziali e conformemente alle norme contabili applicabili, consentire che futuri interessi attivi sull'attività di copertura al netto di futuri interessi passivi sulla corrispondente obbligazione garantita siano presi in considerazione per bilanciare eventuali carenze di copertura dell'obbligazione di pagamento del capitale connessa all'obbligazione garantita, laddove vi sia una stretta corrispondenza quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013, alle condizioni seguenti:

- a) i pagamenti ricevuti durante il ciclo di vita dell'attività di copertura e necessari per la copertura dell'obbligazione di pagamento connessa all'obbligazione garantita corrispondente sono segregati conformemente all'articolo 12 o sono inclusi nell'aggregato di copertura sotto forma di attività di copertura di cui all'articolo 6 fino a quando i pagamenti diventino esigibili; e
- b) il pagamento anticipato dell'attività di copertura è possibile soltanto mediante l'esercizio dell'opzione di consegna, quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso delle obbligazioni garantite redimibili alla pari dall'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, mediante il pagamento, da parte del debitore dell'attività di copertura, almeno dell'importo nominale dell'obbligazione garantita rimborsata anticipatamente.

8. Gli Stati membri provvedono a che il calcolo delle attività di copertura e delle passività si basi sulla stessa metodologia. Gli Stati membri possono consentire metodologie di calcolo diverse per il calcolo delle attività di copertura da un lato, e delle passività dall'altro, a condizione che l'uso di tali diverse metodologie non comporti un rapporto di copertura superiore a quello calcolato utilizzando la stessa metodologia per il calcolo sia delle attività di copertura che delle passività.

*Articolo 16***Requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori esigendo che l'aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità costituita da attività liquide disponibili per coprire il deflusso netto di liquidità del programma di obbligazioni garantite.

2. La riserva di liquidità dell'aggregato di copertura copre il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità per il periodo dei successivi 180 giorni.

3. Gli Stati membri assicurano che la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia composta dai seguenti tipi di attività, segregati conformemente all'articolo 12 della presente direttiva:

- a) attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma del regolamento delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che siano state valutate a norma di tale regolamento delegato e non emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami;
- b) esposizioni di breve durata verso enti creditizi che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2, o depositi a breve termine presso enti creditizi che siano classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli Stati membri possono limitare i tipi di attività liquide da utilizzare ai fini di cui al primo comma, lettere a) e b).

Gli Stati membri assicurano che i crediti non garantiti da esposizioni considerate in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non possano contribuire alla riserva di liquidità dell'aggregato di copertura.

4. Nel caso in cui l'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite sia soggetto a requisiti di liquidità stabiliti in altri atti giuridici dell'Unione che determinano una sovrapposizione con la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento dei paragrafi 1, 2 e 3 per il periodo previsto da tali atti giuridici dell'Unione. Gli Stati membri possono avvalersi di tale opzione solo fino alla data in cui diventi applicabile una modifica di tali atti giuridici dell'Unione intesa a eliminare tale sovrapposizione e, nel caso in cui si avvalgano di tale opzione, informano la Commissione e l'ABE.

**▼B**

5. Gli Stati membri possono consentire che il calcolo del capitale per le strutture delle scadenze estensibili sia basato sulla data di scadenza finale conformemente ai termini e condizioni dell'obbligazione garantita.

6. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1 non si applichi alle obbligazioni garantite che sono soggette agli obblighi di compensazione.

*Articolo 17***Condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili**

1. Gli Stati membri possono consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili laddove la tutela degli investitori sia assicurata almeno dagli elementi seguenti:

- a) le scadenze possono essere estese soltanto sulla base di elementi di attivazione obiettivi precisati nel diritto nazionale, e non a discrezione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
- b) gli elementi di attivazione dell'estensione delle scadenze sono precisati nei termini e condizioni contrattuali dell'obbligazione garantita;
- c) le informazioni fornite agli investitori circa la struttura delle scadenze sono sufficienti a permettere loro di determinare il rischio delle obbligazioni garantite e contengono una descrizione dettagliata:
  - i) degli elementi di attivazione dell'estensione delle scadenze;
  - ii) delle conseguenze per quanto concerne l'estensione delle scadenze dell'insolvenza o della risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
  - iii) del ruolo delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e, se del caso, dell'amministratore speciale per quanto riguarda l'estensione delle scadenze;
- d) la data di scadenza finale dell'obbligazione garantita è determinabile in qualsiasi momento;
- e) in caso di insolvenza o risoluzione dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, le estensioni delle scadenze non pregiudicano il rango degli investitori in obbligazioni garantite né invertono la sequenza delle scadenze originarie programmate delle obbligazioni garantite;
- f) l'estensione delle scadenze non modifica le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite per quanto concerne la doppia rivalsa di cui all'articolo 4 e la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri che consentono l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili ne danno notizia all'ABE.



## TITOLO III

## VIGILANZA PUBBLICA DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE

*Articolo 18***Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo che l'emissione di obbligazioni garantite sia soggetta alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. Ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano una o più autorità competenti. Essi comunicano alla Commissione e all'ABE le autorità designate indicandone la ripartizione delle funzioni e dei compiti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 controllino l'emissione di obbligazioni garantite per valutarne la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite registrino tutte le loro operazioni in relazione al programma di obbligazioni garantite e dispongano di sistemi e processi di documentazione adeguati e appropriati.
5. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 del presente articolo di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, di indagare su eventuali violazioni di tali requisiti, e di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 23.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 dispongano delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.

*Articolo 19***Autorizzazione dei programmi di obbligazioni garantite**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo l'ottenimento di un'autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite prima dell'emissione di obbligazioni garantite nell'ambito di tale programma. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere tale autorizzazione alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti relativi all'autorizzazione di cui al paragrafo 1, che comprendono almeno gli elementi seguenti:
  - a) un adeguato programma delle operazioni che indichi l'emissione di obbligazioni garantite;

**▼B**

- b) politiche, processi e metodologie adeguati volti a tutelare gli investitori per quanto concerne l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura;
- c) dirigenti e personale dedicati al programma di obbligazioni garantite che dispongano di adeguate qualifiche e conoscenze per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni garantite e l'amministrazione del programma di obbligazioni garantite;
- d) un assetto amministrativo dell'aggregato di copertura e il relativo controllo in modo da soddisfare i requisiti applicabili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

*Articolo 20***Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in caso di insolvenza o di risoluzione**

1. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano con l'autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, procedendo come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo in cui si svolge la procedura di risoluzione.

2. Gli Stati membri possono disporre la nomina di un amministratore speciale per assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, che proceda come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo necessario.

Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri possono esigere che le loro autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, approvino la nomina e la revoca dell'amministratore speciale. Gli Stati che si avvalgano di tale facoltà esigono come minimo che tali autorità competenti siano consultate per quanto riguarda la nomina e la revoca dell'amministratore speciale.

3. Nel caso in cui dispongano la nomina di un amministratore speciale in conformità al paragrafo 2, gli Stati membri adottano norme che fissano i compiti e le responsabilità di tale amministratore speciale almeno per quanto riguarda:

- a) l'estinzione delle passività connesse alle obbligazioni garantite;
- b) la gestione e la realizzazione delle attività di copertura, compreso il loro trasferimento, insieme alle passività connesse alle obbligazioni garantite, ad un altro ente creditizio emittente di obbligazioni garantite;
- c) gli atti giuridici necessari per la corretta gestione dell'aggregato di copertura, per il controllo continuo della copertura delle passività connesse alle obbligazioni garantite, per l'avvio di un procedimento per riportare le attività nell'aggregato di copertura e per il trasferimento delle attività residue alla massa fallimentare dell'ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite dopo che tutte le passività connesse alle obbligazioni garantite sono state liquidate.

**▼B**

Ai fini del primo comma, lettera c), in caso di insolvenza dell'ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, gli Stati membri possono consentire a un amministratore speciale di operare in virtù dell'autorizzazione detenuta dall'ente creditizio rispettando gli stessi requisiti operativi.

4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento e lo scambio di informazioni ai fini della procedura di insolvenza o di risoluzione tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, l'amministratore speciale, qualora sia stato nominato, e, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione.

*Articolo 21***Segnalazione alle autorità competenti**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di segnalare alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 2 sui programmi di obbligazioni garantite. Tali segnalazioni sono effettuate a intervalli regolari e su richiesta di tali autorità competenti. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alla frequenza delle segnalazioni periodiche.

2. Gli obblighi di segnalazione da stabilire a norma del paragrafo 1 prescrivono che le informazioni fornite includano almeno le informazioni seguenti:

- a) ammissibilità delle attività e requisiti dell'aggregato di copertura in conformità degli articoli da 6 a 11;
- b) segregazione delle attività di copertura in conformità dell'articolo 12;
- c) se applicabile, il funzionamento del controllore dell'aggregato di copertura in conformità dell'articolo 13;
- d) requisiti di copertura in conformità dell'articolo 15;
- e) riserva di liquidità dell'aggregato di copertura in conformità dell'articolo 16;
- f) se applicabile, le condizioni per le strutture delle scadenze estensibili in conformità dell'articolo 17.

3. Gli Stati membri adottano norme riguardo alle informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 2 effettuata dagli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, in caso di insolvenza o di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.

**▼B***Articolo 22***Poteri delle autorità competenti ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite**

1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori conferendo alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che sono necessari per svolgere le funzioni di vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti:
  - a) il potere di concedere o rifiutare l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19;
  - b) il potere di rivedere regolarmente il programma di obbligazioni garantite per valutare la conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva;
  - c) il potere di effettuare ispezioni in loco ed extra loco;
  - d) il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 23;
  - e) il potere di adottare e di attuare orientamenti di vigilanza relativi all'emissione di obbligazioni garantite.

*Articolo 23***Sanzioni amministrative e altre misure amministrative**

1. Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono adeguate sanzioni amministrative e altre misure amministrative che si applicano almeno nelle situazioni seguenti:
  - a) l'ente creditizio ha ottenuto l'autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite mediante false dichiarazioni o altro mezzo irregolare;
  - b) l'ente creditizio non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite;
  - c) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite senza aver ottenuto l'autorizzazione in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 19;
  - d) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 4;
  - e) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite che non soddisfano i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 5;
  - f) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite che non sono garantite in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 6;

**▼B**

- g) l'ente creditizio emette obbligazioni garantite che sono garantite da attività ubicate al di fuori dell'Unione in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 7;
- h) l'ente creditizio garantisce le obbligazioni garantite in una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 8;
- i) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non rispetta le condizioni per il finanziamento congiunto di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 9;
- j) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di composizione dell'aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 10;
- k) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti relativi ai contratti derivati nell'aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 11;
- l) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di segregazione delle attività di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 12;
- m) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 14;
- n) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite omette in modo ripetuto o persistente di mantenere una riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 16;
- o) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili non rispetta le condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 17;
- p) l'ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte sui propri obblighi, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell'articolo 21, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tali casi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.

2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive e prevedono almeno:

- a) la revoca dell'autorizzazione del programma di obbligazioni garantite;
- b) una dichiarazione pubblica indicante l'identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all'articolo 24;

**▼B**

c) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

d) sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 siano effettivamente eseguite.

4. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, tengano conto di tutte le circostanze seguenti, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, anche in riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;

d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione dalla stessa persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;

e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f) il livello di cooperazione con le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

h) le conseguenze sistemiche effettive o potenziali della violazione.

5. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri provvedono altresì a che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, applichino le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 ai membri dell'organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

6. Gli Stati membri assicurano che, prima di adottare qualsiasi decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, abbiano concesso alla persona fisica o giuridica interessata la possibilità di essere ascoltata. Nell'adottare tali misure amministrative è possibile derogare al diritto della persona interessata di essere ascoltata qualora sia necessaria un'azione urgente per evitare perdite significative da parte di terzi o ingenti danni al sistema finanziario. In tali casi alla persona interessata è data la possibilità di essere ascoltata quanto prima dopo l'adozione della misura amministrativa e, se necessario, tale misura è rivista.

**▼B**

7. Gli Stati membri assicurano che la decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.

*Articolo 24***Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative**

1. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva comprendano norme che impongano la pubblicazione senza indebito ritardo delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Gli stessi obblighi si applicano nei casi in cui uno Stato membro decida di prevedere sanzioni penali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.

2. Le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 impongono come minimo la pubblicazione di ogni decisione contro la quale non possa essere presentato ricorso o non possa più essere presentato ricorso e che sia adottata per la violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tale pubblicazione includa informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione o la misura. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri assicurano inoltre che tali informazioni siano pubblicate senza indebito ritardo dopo che il destinatario è stato informato della sanzione o della misura come pure della pubblicazione della decisione che impone una sanzione o una misura sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di una decisione di imporre sanzioni o altre misure contro le quali sia stato presentato ricorso, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 pubblicano senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.

5. Gli Stati membri assicurano che in tutti i casi indicati di seguito le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, pubblichino la decisione di imporre sanzioni o misure in forma anonima e secondo le modalità previste dal diritto nazionale:

- a) quando la sanzione o la misura è imposta a una persona fisica e la pubblicazione dei dati personali è ritenuta sproporzionata;
- b) quando la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
- c) quando la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti creditizi o alle persone fisiche coinvolte.

**▼B**

6. Se pubblica la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima, lo Stato membro può consentire il rinvio della pubblicazione dei dati pertinenti.

7. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata anche la sentenza definitiva di annullamento della decisione che impone una sanzione o una misura.

8. Gli Stati membri provvedono a che la pubblicazione di cui ai paragrafi da 2 a 6 rimanga sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale unicamente per il periodo necessario e conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale periodo di conservazione è determinato tenendo conto dei termini di prescrizione stabiliti dalla legislazione degli Stati membri interessati, ma non supera in ogni caso i dieci anni.

9. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, informano l'ABE di tutte le sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ricevano le informazioni e i dettagli della sentenza definitiva in relazione a ogni sanzione penale imposta; tali autorità competenti li trasmettano anche all'ABE.

10. L'ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse a norma del paragrafo 9 del presente articolo.

*Articolo 25***Obblighi di collaborazione**

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione con le autorità competenti che esercitano la vigilanza generale degli enti creditizi in conformità con la pertinente normativa dell'Unione applicabile a tali enti nonché con l'autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.

2. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione tra di loro. Tale collaborazione include lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza delle altre autorità ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, seconda frase, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, comunichino:

**▼B**

- a) tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un'altra autorità competente designata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2; e
  - b) di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali alle altre autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, in altri Stati membri.
4. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborino con l'ABE, o se del caso con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, ai fini della presente direttiva.
5. Ai fini del presente articolo, le informazioni sono considerate essenziali se possono influenzare in misura sostanziale la valutazione dell'emissione di obbligazioni garantite in un altro Stato membro.

*Articolo 26***Obblighi di informativa**

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, pubblichino sui propri siti web ufficiali le informazioni seguenti:
- a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e degli orientamenti generali adottati in relazione all'emissione di obbligazioni garantite;
  - b) l'elenco degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite;
  - c) l'elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea» e l'elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea (premium)».
2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Tali informazioni sono aggiornate per tenere conto di ogni cambiamento.
3. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, notificano all'ABE, a cadenza annuale, gli elenchi degli enti creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), e delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera c).

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

**▼ M1***Articolo 26 bis***Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo**

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 14 della presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
  - i) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
  - ii) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  - iii) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
  - iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
  - v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite ottengano un identificativo della persona giuridica.

3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

**▼ M1**

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

- a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
- b) sono corredate dei metadati seguenti:
  - i) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;
  - ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
  - iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
  - iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

**▼B**

## TITOLO IV

**MARCHIO***Articolo 27***Marchio**

1. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea (premium)» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva nonché soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

## TITOLO V

**MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE***Articolo 28***Modifica della direttiva 2009/65/CE**

L'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE è così modificato:

(1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono state emesse prima dell'8 luglio 2019 e soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, in vigore alla data dell'emissione, o nel caso in cui le obbligazioni rientrano nella definizione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).»;

(2) il terzo comma è soppresso.

*Articolo 29***Modifica della direttiva 2014/59/UE**

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il punto 96 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale).

**▼B**

«(96) “obbligazione garantita”: un’obbligazione garantita quale definita all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), o con riferimento a uno strumento emesso prima dell’8 luglio 2022, un’obbligazione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), come applicabile alla data della sua pubblicazione;

(\*) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).

(\*\*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).».

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 30***Misure transitorie**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell’emissione, non siano soggette ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 12, 15, 16, 17 e 19, ma possano continuare ad essere definite obbligazioni garantite a norma della presente direttiva fino alla scadenza.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva vigilino sulla conformità delle obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 con i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell’emissione, come pure con i requisiti della presente direttiva in quanto applicabili in conformità del primo comma.

2. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 anche alle emissioni continuate di obbligazioni garantite per le quali l’apertura dell’ISIN è antecedente all’8 luglio 2022 per un periodo massimo di 24 mesi dopo tale data, a condizione che tali emissioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:

- a) la data di scadenza dell’obbligazione garantita è antecedente all’8 luglio 2027;
- b) l’entità totale dell’emissione delle emissioni continuate effettuata dopo l’8 luglio 2022 non supera due volte l’entità totale dell’emissione delle obbligazioni garantite in essere a tale data;
- c) l’entità totale dell’emissione dell’obbligazione garantita alla scadenza non supera 6 000 000 000 EUR o importo equivalente nella valuta nazionale;
- d) le garanzie reali sono situate nello Stato membro che applica il paragrafo 1 per affrontare il problema delle obbligazioni garantite.



### Articolo 31

#### Riesami e relazioni

1. Entro l'8 luglio 2024, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa, in merito all'opportunità e alle modalità dell'introduzione di un regime di equivalenza per gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite dei paesi terzi e per gli investitori in tali obbligazioni garantite, tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di obbligazioni garantite, in particolare dello sviluppo di quadri normativi nei paesi terzi.
2. Entro l'8 luglio 2025, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il livello di tutela degli investitori e gli sviluppi in materia di emissione di obbligazioni garantite nell'Unione. Tale relazione include le eventuali raccomandazioni in merito a ulteriori azioni. La relazione include informazioni relative a:
  - a) gli sviluppi per quanto concerne il numero di autorizzazioni all'emissione di obbligazioni garantite;
  - b) gli sviluppi per quanto concerne il numero di obbligazioni garantite emesse in conformità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva e a norma dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - c) gli sviluppi per quanto concerne le attività costituite a garanzia dell'emissione di obbligazioni garantite;
  - d) gli sviluppi per quanto concerne il livello di eccesso di garanzia;
  - e) gli investimenti transfrontalieri in obbligazioni garantite, compresi gli investimenti interni ed esteri da e verso i paesi terzi;
  - f) gli sviluppi per quanto concerne l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili;
  - g) gli sviluppi per quanto concerne i rischi e i benefici dell'utilizzo di esposizioni a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - h) il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite.
3. Entro l'8 luglio 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle questioni elencate al paragrafo 2.
4. Entro l'8 luglio 2024, dopo aver commissionato e ricevuto uno studio in cui siano valutati i rischi e i benefici derivanti dalle obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili e previa consultazione dell'ABE, la Commissione adotta una relazione e la presenta, unitamente al suddetto studio, al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.
5. Entro l'8 luglio 2024, la Commissione adotta una relazione sulla possibilità di introdurre uno strumento di doppia rivalsa denominato «titoli garantiti europei» (European secured note, ESN). La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.

**▼B***Articolo 32***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro l'8 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dall'8 luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 33***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 34***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.